

I.N.P.G.I.
**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA A FAVORE
DEGLI ISCRITTI.**

Testo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e
Finanze, con nota ministeriale n. 0014175 del 30.12.2025

TITOLO I
DEI SOGGETTI ASSICURATI DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI

=====

CAPO PRIMO
DEI SOGGETTI

Art. 1
Iscritti all'Istituto

1. I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro, nonché i giornalisti iscritti negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" - nel seguito denominato Istituto - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le predette categorie di lavoratori sono soggette al medesimo obbligo ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

2. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Istituto di coloro che non siano iscritti all'Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti e dei pubblicisti, tenuto dagli Ordini Regionali ed Interregionali nonché nel registro dei praticanti o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati sono restituiti dall'Istituto senza interessi.

3. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e al Registro e siano versati i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi all'Istituto.

4. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo ed al Registro, i periodi di inattività professionale dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause.

5. La cancellazione ovvero la radiazione dall'albo professionale e dal Registro comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Istituto.

Art. 2
Modalità di iscrizione all'Istituto

1. Ai fini dell'iscrizione all'Istituto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, relativa ai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) stato di famiglia;
- d) codice fiscale;
- e) certificato di iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti o al registro dei praticanti.

2 L'iscrizione deve intervenire entro 30 giorni dalla sussistenza dei requisiti richiesti.

CAPO SECONDO
DELLA CONTRIBUZIONE RIGUARDANTE IL LAVORO LIBERO/PROFESSIONALE – DELLE
SANZIONI E DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE

Art. 3
Contributo soggettivo obbligatorio

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Istituto è pari al 12% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'Irpef secondo il disposto dell'art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. La misura del contributo è incrementata al 14% per le fasce di reddito eccedenti i 24.000 euro annui. Tale fascia di reddito è annualmente rivalutata in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

3. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo annuo pari, nell'anno 2024, a 298,66 euro, annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il predetto contributo minimo è ridotto al 50%.

4. Agli iscritti che lo richiedano espressamente è concessa la facoltà di versare, oltre al contributo soggettivo obbligatorio di cui al comma 1, una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota minima non può essere inferiore al 5%. L'opzione va espressa in sede di comunicazione reddituale di cui al successivo art. 7.

5. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale viene accreditato l'importo pari alla contribuzione soggettiva versata.

6. L'iscritto che consegua un trattamento di pensione diretta e continui a svolgere attività giornalistica autonoma è tenuto a versare il contributo di cui al precedente comma 1 ridotto del 50%. Per tali soggetti è in ogni caso dovuto il contributo minimo annuo di cui al precedente comma 3, ridotto al 50%.

7. Il versamento del contributo soggettivo di cui al precedente comma 1 comporta il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un anno, purché il suo importo – compreso l'eventuale contributo aggiuntivo di cui al precedente comma 4 – non risulti inferiore al 12% del reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un'anzianità pari ad almeno una mensilità. L'anzianità contributiva è convenzionalmente attribuita a decorrere dal mese di gennaio.

Art. 4
Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Istituto di cui all'art. 1, comma 1, con esclusione dei Co.Co.Co., devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività giornalistica autonoma di libera professione e devono versarne all'Istituto il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del quattro per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente al pagamento e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.

3. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo

obbligatorio minimo, un importo risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 al reddito su cui è determinato il contributo minimo.

5. la parte eccedente il due per cento del gettito contributivo di cui al presente articolo è destinata:

- A) un punto percentuale, all'incremento del montante previdenziale individuale del giornalista;
- B) un ulteriore punto percentuale, può essere destinato alla copertura finanziaria di misure assistenziali, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione, corredata da apposita relazione tecnico-attuariale, da sottoporre all'approvazione

Art. 5

Variabilità dei contributi

La percentuale di cui all'art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli artt. 3 comma 3 e 4 comma 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dall'anno successivo.

Art. 6

Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui agli artt. 3, **comma 3** e 4, comma 4 possono essere versati all'Istituto in tre rate mensili consecutive a decorrere dal 31 maggio. Il versamento dei predetti contributi minimi è comunque considerato nei termini se effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno, ovvero entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività se successivo.

2. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, determinate sulla base della comunicazione reddituale annuale di cui al successivo art. 7, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese di ottobre oppure in tre rate uguali e consecutive - di cui la prima entro la fine di ottobre, la seconda entro la fine di novembre e la terza entro la fine di dicembre - maggiorate di interessi nella medesima misura fissata - per le somme iscritte a ruolo - dall'art. 21 del D.p.r. 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni.

3. L'Istituto provvede alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Capo, avvalendosi delle procedure di legge.

4. Ai fini della riscossione l'Istituto potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

5. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Obbligo di comunicazione del reddito professionale

1. Ai fini della quantificazione, da parte dell'Istituto, dei contributi dovuti, tutti i soggetti di cui all'art. 1, che svolgono attività giornalistica di natura libero professionale, devono comunicare all'Istituto entro il 30 settembre di ogni anno l'ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo fiscalmente dichiarato nell'anno stesso. La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale.

L'INPGI si avvale degli uffici dell'Anagrafe Tributaria per l'acquisizione di informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti all'Albo professionale.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile Irpef definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'Irpef per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'Iva.

3. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al

decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Istituto.

4. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente secondo le modalità previste dall'Istituto.

5. I Consigli degli Ordini devono comunicare all'Istituto, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni agli albi professionali e al registro dei praticanti.

6. L'Istituto ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Istituto e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.

7. L'Istituto può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle somme dovute a titolo di sanzioni, mediante ruoli compilati e resi esecutivi dall'Istituto e consegnati al concessionario per la relativa riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 **Prescrizione dei contributi**

La prescrizione dei contributi dovuti all'Istituto in forza delle norme contenute nel presente Capo e nel successivo Capo terzo, e degli accessori, ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di pagamento prevista.

CAPO TERZO **Della contribuzione riguardanti** **le Collaborazioni Coordinate e Continuative**

Art. 9 **Collaborazioni coordinate e continuative**

A decorrere dal 1° gennaio 2009 i committenti sono tenuti a versare mensilmente all'Inpgi i contributi assicurativi in favore dei giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. La denuncia dei compensi ed i versamenti dei contributi – anche per la quota a carico del giornalista - devono essere eseguiti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Art. 10 **Aliquote contributive e ripartizione dell'onere**

1. L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino assicurati contestualmente presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota di computo è pari al 26,00 per cento.

2. In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo, nella misura del 2,00%, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione. Il contributo in questione sarà soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni.

3. L'aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è pari al 17 per cento.

4. L'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del giornalista Co.Co.Co.

5. I contributi sono dovuti fino al massimale annuo di cui al precedente art. 3, comma 2.

6. Il versamento del contributo di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un anno, purché il suo importo non risulti inferiore a quello determinato sul reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un'anzianità pari ad almeno una mensilità. L'anzianità contributiva è convenzionalmente attribuita a decorrere dal mese di gennaio.

Art. 11 **Contributi figurativi**

Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è corrisposta dall'INPGI l'indennità di maternità, di paternità o per congedo parentale e, per i periodi successivi al 1/01/2022, l'indennità di disoccupazione sono accreditati i contributi assicurativi ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.

CAPO QUARTO **SISTEMA SANZIONATORIO**

Art. 12 **Sanzioni civili e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione reddituale**

1. In caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti all'INPGI dai giornalisti iscritti o dai committenti, trova applicazione nei loro confronti il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, comporta per questo fatto l'applicazione di una sanzione pari al:

- 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
- 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
- 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
- 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

Art. 13 **Rateazione debiti contributivi**

1. Gli importi dovuti dai giornalisti iscritti per contributi e sanzioni, non ancora affidati per il recupero agli agenti della riscossione, a richiesta dell'interessato, possono essere pagati ratealmente fino ad un massimo di 60 rate mensili. In ogni caso, la rata mensile non può risultare inferiore a 100 euro.

2. Gli importi dovuti dai committenti che dichiarano all'INPGI rapporti di co.co.co. per contributi e sanzioni, non ancora affidati per il recupero agli agenti della riscossione, a richiesta, possono essere pagati ratealmente fino ad un massimo di 24 rate mensili.

3. I piani di rateazione di cui ai precedenti commi sono predisposti con l'applicazione degli interessi di dilazione e differimento di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento dell'istanza di dilazione.

4. I debiti contributivi già affidati per il recupero agli agenti della riscossione non possono essere oggetto di dilazione ai sensi del presente articolo.

CAPO QUINTO DEL RISCATTO E DELLA TOTALIZZAZIONE

Art. 14

Riscatto dei corsi universitari di studio e dei rapporti di collaborazione coordinati e continuativi di epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 335/95

1. La facoltà di riscatto prevista dall'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti all'INPGI, con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della L. 19.11.1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
4. I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto. Detti redditi sono attribuiti temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
5. Il lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinati e continuativi, risultanti da documenti di data certa, svolti in epoca precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 è riscattabile dall'iscritto per un massimo di cinque anni.
6. Il riscatto può essere esercitato limitatamente a periodi privi di qualsiasi copertura contributiva a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell'attività, ma non la sua durata, la copertura assicurativa è convenzionalmente attribuita per l'intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale, nell'anno considerato, rivalutato in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rispetto all'anno precedente. In presenza di redditi inferiori al predetto reddito minimo, la copertura assicurativa è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.
7. L'onere del riscatto, a carico dell'assicurato, è determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso l'INPGI, alla data di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione dell'aliquota si terrà conto della posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui l'iscritto sia assicurato o meno presso altre forme di previdenza obbligatoria.
8. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore al doppio delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati e comunque non oltre le 120 rate, pari a 10 anni, con una maggiorazione pari al tasso di rivalutazione del montante contributivo previsto nell'anno di presentazione della domanda. Il mancato pagamento dell'onere totale o della prima rata entro i termini previsti è considerato rinuncia al riscatto, con facoltà dell'iscritto di riproporre successivamente una nuova domanda. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del provvedimento di riscatto e l'accredito proporzionale del periodo per il quale è stato effettuato il versamento, con facoltà dell'iscritto di riproporre successivamente una nuova domanda per il periodo residuo.
9. Sono riscattabili, con le modalità di cui ai precedenti commi da 6 a 8, i periodi di servizio militare, i periodi di disoccupazione indennizzati ai sensi del successivo art. 53 fino al 31/12/2021 ed i periodi di praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti, purché tali periodi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa.
10. Il committente che abbia omesso il versamento della contribuzione e non possa più versarla per intervenuta prescrizione può chiedere di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla

pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi. Tale facoltà può essere esercitata anche dall'iscritto.

11. Per l'ammissione alla facoltà di cui al precedente comma 10 è richiesta l'esibizione di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di collaborazione, nonché la misura dei compensi corrisposti al giornalista interessato. La riserva matematica relativa alla predetta rendita è determinata dall'incremento del montante contributivo individuale connesso al riconoscimento dei periodi contributivi omessi, determinato alla data di domanda ed aumentato del 10%.

12. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato dal giornalista, su domanda, con le medesime modalità di cui al precedente comma 8. Per il versamento rateale da parte del committente si applicano i criteri di pagamento dilazionato della contribuzione obbligatoria di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 13.

Art. 15

Totalizzazione e cumulo gratuito dei periodi assicurativi

1. Agli iscritti è data facoltà di totalizzare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un'unica pensione, secondo condizioni, termini e modalità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli iscritti è data facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti versati presso forme assicurative obbligatorie i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, al fine del conseguimento del diritto e della misura della pensione secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, come modificato dall'art. 1, comma 76, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 247. Le quote di pensione sono erogate da ciascuna gestione interessata al cumulo.

3. Agli iscritti è, altresì, data facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un'unica pensione, secondo condizioni, termini e modalità previsti dall'art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 195 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

CAPO SESTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Art. 16

Contribuzione volontaria dei giornalisti che svolgono attività libero professionale, o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa

1. L'iscritto che cessi lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma o il rapporto di co.co.co. che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione all'INPGI, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari.

2. A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti od elenco dei pubblicisti, o al Registro dei Praticanti.

3. Tale facoltà è concessa purché l'iscritto possa far valere almeno 12 contributi mensili obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 36 contributi mensili obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

4. L'importo del contributo volontario è determinato in base alle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, il contributo soggettivo o, per i co.co.co., l'aliquota per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale. Il contributo volontario non può, in ogni caso, essere inferiore a quello determinato con riferimento al minimale di reddito previsto dall'articolo

1, comma 3, della legge n. 233/1990, che ne costituisce la misura minima.

5. Il contributo volontario è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat.

6. Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.

7. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Art. 17 **Posizione assicurativa**

Ad ogni assicurato è messo a disposizione, in una area riservata del sito internet dell'Istituto, con cadenza annuale, un estratto della propria posizione assicurativa.

TITOLO II **DELLE PRESTAZIONI**

CAPO PRIMO **DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

Art. 18

1. L'INPGI provvede ad erogare in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti ad esso iscritti le seguenti prestazioni:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione di inabilità;
- c) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- d) l'indennità di maternità/paternità;

2. Per i Co.Co.Co., inoltre, l'INPGI eroga:

- e) l'indennità per congedo parentale;
- f) l'assegno per il nucleo familiare;
- g) l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
- h) il trattamento in caso di infortunio in ambito professionale;
- i) il trattamento di disoccupazione

CAPO SECONDO **DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA**

Art. 19 **Pensione di vecchiaia**

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia, si consegue al compimento del sessantaseiesimo anno di età, a condizione che risultino versati e attribuiti in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

2. Il diritto alla pensione può essere anticipato anche a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'ammontare mensile della 1^a rata di pensione risulti non inferiore ad una soglia mensile, annualmente rivalutata sulla media quinquennale del PIL, pari a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto importo al compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. Il diritto alla pensione può essere altresì conseguito, a prescindere dai suddetti requisiti anagrafici, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Art. 20 **Determinazione della pensione annua di vecchiaia**

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A)

relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

I coefficienti di trasformazione saranno periodicamente aggiornati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11 della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

3. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle anzianità contributive che danno titolo alla pensione di anzianità, non si tiene conto di quelle derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

4. Ai fini della determinazione della pensione si applica l'art. 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Art. 21

Aliquota di computo della pensione

L'aliquota per il computo della pensione è quella stabilita dall'art. 3 del presente Regolamento per i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale. Per i Co.Co.Co. l'aliquota di computo è quella di cui al precedente art. 10.

Art. 22

Decorrenza della pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'assicurato avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal momento della maturazione del diritto.

2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.

CAPO TERZO

DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Art. 23

Pensione di inabilità

1. L'assicurato ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età, quando:

- a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;
- b) risultino versate in suo favore almeno 60 contributi mensili, dei quali almeno 36 nel quinquennio precedente la domanda di pensione, ovvero almeno 180 contributi mensili;
- c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività lavorativa giornalistica.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del presente articolo.

4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Istituto allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Istituto.

Art. 24

Calcolo della pensione di inabilità

1. L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 20 e 21, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età

dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

2. Qualora l'assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione, con integrazione a carico dell'Istituto della differenza contributiva tra 20 anni e gli anni di contribuzione che risultano accreditati in favore dell'assicurato al momento della domanda di pensione.

3. La predetta integrazione contributiva è rapportata alla media delle contribuzioni annuali, accreditate in favore dell'assicurato.

4. L'assicurato che abbia conseguito la pensione di inabilità con il beneficio dell'integrazione contributiva di cui al comma 2 e che successivamente diventi titolare di altro trattamento previdenziale obbligatorio, perde il diritto all'integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all'altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza.

CAPO QUARTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Art. 25

Pensione ai superstiti

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui alla lettera b) del precedente art. 23, spetta una pensione al coniuge o alla parte dell'unione civile superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 26

Liquidazione della pensione ai superstiti

1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 25 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato in base agli artt. 20 e 21.

- a) 60% al coniuge o parte dell'unione civile;
- b) 70% al figlio unico se manca il coniuge o parte dell'unione civile;
- c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge o parte dell'unione civile;
- d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge o parte dell'unione civile;
- e) 15% a ciascun genitore;
- f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

4. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 27

Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge e la parte dell'unione civile, qualora passi a nuove nozze o nuova unione civile;
- b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
- c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;
- d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione.

2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

Art. 28

Indennità "una tantum"

1. E' prevista una indennità "una tantum", pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore:

- degli iscritti che al compimento dell'età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione all'INPGI senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;

- dei superstiti, indicati all'art. 26, di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.

2. Qualora successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al comma 1, il giornalista si riscriva nuovamente all'Istituto e non perfezioni il requisito assicurativo utile per la liquidazione della pensione, lo stesso potrà richiedere una nuova indennità trascorsi almeno 5 anni dalla iscrizione.

3. Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge o la parte dell'unione civile superstite ed i figli, l'indennità è versata al coniuge o alla parte dell'unione civile superstite. Nel caso di soli figli, l'indennità è versata direttamente agli aventi diritto o a chi esercita la patria potestà. In mancanza di coniuge o della parte dell'unione civile superstite e figli, l'indennità è versata ai genitori o, in mancanza di essi, ai fratelli ed alle sorelle.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nei casi in cui l'iscritto si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 e nei casi in cui l'iscritto si avvalga della facoltà del pensionamento pro-rata con altre gestioni previdenziali di cui al precedente art. 15, nonché per gli iscritti che abbiano maturato presso l'INPGI una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell'assegno sociale.

CAPO QUINTO

DELLA PENSIONE SUPPLEMENTARE, DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE, DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA E DEL CUMULO

Art. 29

Pensione supplementare

1. Qualora i contributi accreditati all'Istituto non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma, l'iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive ovvero a carico di gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, può richiedere - in alternativa alla indennità di cui al precedente art. 28 - la liquidazione di una pensione di vecchiaia

supplementare.

2. Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita al precedente art. 19 o sia riconosciuto inabile ai sensi del precedente art. 23.

3. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con i criteri di cui al precedente articolo 20.

4. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi supplementi, secondo quanto disposto dal successivo articolo 30.

5. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del pensionato secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

6. Nel caso in cui la pensione supplementare non sia stata già liquidata all'iscritto, i contributi accreditati all'Istituto danno diritto, a favore dei superstiti, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 30 **Supplemento di pensione**

I contributi versati all'INPGI per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento. La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 31 **Perequazione automatica delle pensioni**

Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivalutate in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'indice di perequazione dei trattamenti di pensione è applicato per scaglioni di reddito nelle seguenti misure :

- A) 100% per le fasce di importo fino a sette volte l'importo del trattamento minimo INPS;
- B) 80% per le fasce di importo comprese tra sette e nove volte l'importo del trattamento minimo INPS;
- C) 65% per le fasce di importo comprese tra nove e undici volte l'importo del trattamento minimo INPS;
- D) 45% per le fasce di importo superiori ad undici volte l'importo del trattamento minimo INPS.

Il Consiglio di Amministrazione adotta annualmente un provvedimento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 32 **Cumulo**

1. La pensione di vecchiaia è totalmente cumulabile con redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. La pensione di inabilità corrisposta dall'INPGI, ferma restando l'incompatibilità con lo svolgimento di attività professionale giornalistica di cui al precedente art. 23, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo di natura non giornalistica nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

CAPO SESTO
DEL TRATTAMENTO DI MATERNITA' E DELLA COPERTURA
DEGLI ONERI PER I GIORNALISTI LIBERO PROFESSIONISTI

Art. 33
Indennità di maternità

1. A ogni iscritta all'Istituto che svolga attività giornalistica libero professionale è corrisposta una indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
3. L'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità calcolate nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni.
4. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3.
5. Qualora al momento dell'evento, la giornalista risulti iscritta all'INPGI contemporaneamente sia come libero professionista che come parasubordinata, l'interessata potrà richiedere l'indennità di maternità che riterrà più favorevole.
6. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
7. La somma della maternità a rischio e dell'indennità di maternità ordinaria, non può eccedere il massimale di cui al comma 4.
8. A decorrere dal 1/01/2022, ai sensi dell'art.1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'iscritta che abbia dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, l'indennità di maternità di cui al precedente comma 1 e quella di paternità di cui al successivo art. 34 è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Art. 34
Indennità di paternità
Libero professionista

L'indennità di cui al 1° comma dell'art. 33, spetta al padre che svolga attività giornalistica libero professionale, regolarmente iscritto all'Istituto, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Art. 35
Termini e modalità della domanda

1. L'indennità di cui all'art. 33 è corrisposta dall'Istituto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo.

3. L'Istituto provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 36

Indennità in caso di adozione o di affidamento

1. In caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale, l'indennità di cui all'art. 33 spetta alternativamente alla madre o al padre adottivi o affidatari, per i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

2. La domanda, deve essere presentata dalla madre o dal padre adottivo o affidatario all'Istituto entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e ogni altra ulteriore idonea documentazione.

Art. 37

Indennità in caso di aborto

1. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

2. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di maternità è corrisposta nella misura pari all'80% di una mensilità del reddito determinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 33.

3. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata all'Istituto entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

Art. 38

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità per le iscritte che svolgono attività giornalistica libero professionale, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto all'Istituto, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 6, comma 1.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, si provvede alla variazione annuale del contributo di cui al precedente comma secondo la procedura di cui all'art. 83 del D.lgs 26 marzo 2001, n.151. La delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'approvazione ministeriale.

CAPO SETTIMO

DELLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' PER GLI ISCRITTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA SOTTO FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

art. 39

Indennità di maternità

1. Alle madri giornaliste iscritte, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, per le quali è dovuta ancorché non versata, la contribuzione di cui al comma 2 dell'art. 10 del presente Regolamento, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa. Nel caso in cui la giornalista intenda avvalersi della flessibilità del congedo di maternità, l'indennità è corrisposta per il mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi la data del parto.

L'indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

2. L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

3. Nel caso in cui la giornalista intenda avvalersi della flessibilità del congedo di maternità, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, l'indennità è corrisposta per i 5 mesi successivi la data del parto ed entro i cinque mesi successivi l'evento stesso, alle condizioni previste dall'art. 16, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 40

Requisiti contributivi e d'iscrizione Termini di presentazione della domanda

1. L'indennità di cui all'art. 39 spetta alle lavoratrici giornaliste in favore delle quali ricorrano le condizioni di assicurazione previste dall'art. 2 bis, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il richiedente deve, quindi, essere in possesso di almeno una mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o del periodo indennizzabile.

2. La domanda di maternità va presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza.

Art. 41

Indennità di paternità

1. In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il giornalista iscritto ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso il requisito di un mese di contribuzione di cui all'articolo precedente nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto.

2. In caso di adozione o affidamento, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, in alternativa, sulla base dei requisiti del successivo articolo 42, anche al padre nel caso in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta.

Art. 42

Indennità in caso di adozione o di affidamento

1. In caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale, l'indennità di cui all'art. 39 spetta per i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta a condizione che nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino dovute almeno una mensilità comprensiva della contribuzione di cui al comma 2 dell'art. 10 del presente Regolamento.

3. Alla domanda va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e ogni altra idonea documentazione.

Art. 43

Misura e calcolo dell'indennità. Reddito di riferimento

1. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, risultante della denuncia mensile del committente, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

2. Nel caso in cui l'iscritto abbia un'anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità di maternità e di paternità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza dell'anzianità stessa.

Art. 44
Congedo Parentale

1. Ai co.co.co. che abbiano titolo all'indennità di maternità/paternità, è corrisposto per gli eventi di parto, un trattamento economico per congedo parentale nella misura ed alle condizioni previste dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda di congedo parentale va presentata prima dell'inizio del periodo richiesto, in caso contrario saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Art. 45
Prescrizione

Il diritto alle prestazioni previste nel presente capo si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, salvo idonei atti interruttivi.

CAPO OTTAVO

**DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**

Art. 46
Requisiti

1. Il Co.Co.Co. ha diritto all'assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno il 70 per cento del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa.

2. L'assegno in questione spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

3. L'assegno è pagato nella misura prevista per i Co.Co.Co. nella Gestione Separata Inps e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata.

Art. 47
Domanda – Requisiti – Aveni diritto – Prescrizione

1. La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all'INPGI, che provvede al pagamento diretto al giornalista. Il diritto si prescrive entro cinque anni dalla sua maturazione.

2. Per i requisiti di accesso all'assegno, per gli aventi diritto, e per quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

CAPO NONO
**DELLA INDENNITA' DI MALATTIA
E DI DEGENZA OSPEDALIERA**

Art. 48
Indennità di malattia

1. Ai Co.Co.Co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta dall'Inpgi un'indennità giornaliera di malattia alle condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La misura della predetta indennità è pari al 50 per cento dell'importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera

Art. 49

Indennità di degenza ospedaliera

1. In caso di ricovero ospedaliero ai Co.Co.Co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un'indennità per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. L'indennità in questione spetta alle condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni. La misura della prestazione è adeguata alla percentuale di cui all'art. 2 bis, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50

Requisiti per accedere all'indennità di malattia o di degenza ospedaliera

Per essere ammesso a fruire dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera, il Co.Co.Co deve risultare in possesso dei requisiti contributivi di cui all'art. 2 bis, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 51

Termine per la presentazione della domanda per l'indennità di malattia e di degenza

1. Ai fini della fruizione dell'indennità di malattia il Co.Co.Co è tenuto a farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione in duplice copia.

2. Entro due giorni dalla compilazione da parte del medico, l'assicurato è tenuto ad inviare la prima copia del certificato all'INPGI e la seconda al proprio committente. In caso contrario trova applicazione la sanzione della perdita dell'intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

3. Per fruire dell'indennità di degenza ospedaliera, il Co.Co.Co. è tenuto a presentare all'INPGI apposita domanda entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell'anno solare precedente l'evento e dal certificato di degenza.

4. Il diritto alle prestazioni previste dal presente capo si estingue entro il termine prescrizione di un anno dalla fine del periodo indennizzabile, salvo idonei atti interruttivi.

CAPO DECIMO DEL TRATTAMENTO INFORTUNI E DI DISOCCUPAZIONE

Art. 52

Trattamento Infortuni co.co.co.

1. In caso di infortunio professionale, ai giornalisti iscritti, titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, per i quali risulta versato il premio assicurativo, è riconosciuto un trattamento, sulla base di quanto previsto dall'apposito Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni per i co.co.co.
2. La prestazione di cui al precedente comma 1 è corrisposta nei limiti del premio assicurativo complessivo riscosso. In caso di insufficienza dei fondi, le prestazioni sono erogate in base all'ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento delle risorse.
3. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione infortuni, previo monitoraggio biennale, si provvede alla variazione della misura del premio assicurativo e delle relative prestazioni. La variazione è assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 53

Trattamento di Disoccupazione co.co.co.

1. Ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva

all'INPGI, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile secondo le modalità e criteri previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La prestazione di cui al precedente comma 1 è finanziata dal contributo di cui al precedente art. 10, comma 2.

CAPO UNDICESIMO DELLE PRESTAZIONI FACOLTATIVE

Art. 54 Prestiti

1. Possono essere concessi prestiti agli assicurati che abbiano almeno due anni di iscrizione e siano in regola con i versamenti contributivi.
2. Le condizioni, le modalità, i criteri per le relative concessioni e le garanzie richieste sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 55 Destinazione del rendimento del patrimonio

1. L'Istituto può annualmente destinare all'incremento dei montanti contributivi individuali una quota del rendimento del patrimonio.
2. Le misure di cui al comma precedente sono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione, corredata da apposita relazione tecnico-attuariale, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

TITOLO III DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO E DEL FONDO DI RISERVA

Art. 56 Bilancio

Il bilancio è redatto rilevando tra le componenti positive i proventi della gestione Previdenziale e Patrimoniale e tra le componenti negative le spese riguardanti le prestazioni erogate, i costi di struttura, gli oneri straordinari e le svalutazioni.

Art. 57 Fondo di Riserva

1. L'avanzo di Gestione confluisce nel Fondo di Riserva previsto dall'art. 30 dello Statuto.
2. L'accantonamento alla riserva tecnica - in conformità al disposto del 4° comma lett. c dell'art. 1 del Decreto Legislativo 509/94 - viene annualmente deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Ricorsi amministrativi

1. Le controversie di carattere amministrativo riguardanti le prestazioni ed i contributi obbligatori previsti dal presente Regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Consiglio di Amministrazione, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
2. La conseguente decisione è pronunciata entro sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

Art. 59
Ricorsi di carattere sanitario

1. Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.

Art. 60
Rinvio

Tenuto conto del principio di coordinamento di cui all'art. 1 - comma 80 - della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento in favore dei co.co.co., si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la previdenza e l'assistenza in favore dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. nonché alle disposizioni del Codice Civile. Le prestazioni temporanee previste in favore dei co.co.co. dal presente Regolamento, articoli da 39 a 50, non possono risultare di importo inferiore alle corrispondenti prestazioni previste per i collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

TABELLA A

Coefficienti di trasformazione del montante contributivo L. 335/1995								
Età alla data di decorrenza (anni)	Anno di decorrenza della pensione							
	1996 - 2009	2010 - 2012	2013 - 2015	2016 - 2018	2019 - 2020	2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026
57	4,720 %	4,419 %	4,304 %	4,246 %	4,200 %	4,186 %	4,270 %	4,204 %
58	4,860 %	4,538 %	4,416 %	4,354 %	4,304 %	4,289 %	4,378 %	4,308 %
59	5,006 %	4,664 %	4,535 %	4,447 %	4,414 %	4,399 %	4,493 %	4,419 %
60	5,163 %	4,798 %	4,661 %	4,589 %	4,532 %	4,515 %	4,615 %	4,536 %
61	5,330 %	4,940 %	4,796 %	4,719 %	4,657 %	4,639 %	4,744 %	4,661 %
62	5,514 %	5,093 %	4,940 %	4,856 %	4,790 %	4,770 %	4,882 %	4,795 %
63	5,706 %	5,297 %	5,094 %	5,002 %	4,932 %	4,910 %	5,028 %	4,936 %
64	5,911 %	5,432 %	5,259 %	5,159 %	5,083 %	5,060 %	5,184 %	5,088 %
65	6,136 %	5,620 %	5,435 %	5,326 %	5,245 %	5,220 %	5,352 %	5,250 %
66	6,136 %	5,620 %	5,624 %	5,506 %	5,419 %	5,391 %	5,531 %	5,423 %
67	6,136 %	5,620 %	5,826 %	5,700 %	5,604 %	5,575 %	5,723 %	5,608 %
68	6,136 %	5,620 %	6,046 %	5,910 %	5,804 %	5,772 %	5,931 %	5,808 %
69	6,136 %	5,620 %	6,283 %	6,135 %	6,021 %	5,985 %	6,154 %	6,024 %
70	6,136 %	5,620 %	6,541 %	6,378 %	6,257 %	6,215 %	6,395 %	6,258 %
71 e oltre	6,136 %	5,620 %	6,541 %	6,378 %	6,513 %	6,466 %	6,655 %	6,510 %